

Normativa e prassi

Emissione fatture, da un interpello l'occasione per "ripassare" i termini

31 Ottobre 2019

L'Agenzia scioglie i dubbi posti da un ex concessionario di autostrade, ricordando le tempistiche di richiesta e le modalità operative per emettere i documenti

autostrade Il termine entro cui le fatture possono essere richieste coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva (**articolo 19**, Dpr n. 633/1972) che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

È quanto ribadisce l'Agenzia delle entrate nella **risposta n. 454** del 31 ottobre 2019, sollecitata da una ex concessionaria autostradale che ha ricevuto, da parte di alcuni utenti, richieste di emissione di fatture, relative a pedaggi autostradali per transiti effettuati nel 2016, 2017 e fino alla data di scadenza della concessione, vale a dire il 2018.

La società, in particolare, chiede di sapere:

- a) se esiste un termine entro il quale gli utenti hanno diritto di richiedere il rilascio della fattura
- b) come devono essere emesse e annotate nei registri Iva le fatture nei confronti degli utenti residenti in Italia, stante l'obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.

Dopo aver effettuato una ricognizione delle norme che regolano l'argomento, prendendo in considerazione anche quelle secondo cui *"gli enti concessionari di autostrade sono tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai transiti autostradali soltanto specifica richiesta da parte degli utenti"*, e in caso di pedaggi autostradali *"regolati tramite 'carte di credito' a pagamento differito, la fattura dovrà essere emessa entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti"*, e tenuto conto che *"le fatture che verranno emesse dietro specifica richiesta degli utenti, (...) assumono, sostanzialmente, rilievo al solo fine di*

consentire agli utenti medesimi la detrazione dell'imposta loro addebitata", per i tecnici del fisco la risposta al primo quesito è nell'attuale versione dell'articolo 19 del Dpr n. 633/1972, in base al quale "(...) Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Con l'occasione, l'Agenzia ricorda che prima della modifica intervenuta nel 2017 (**articolo 2**, comma 1, DI n. 50/2017) tale diritto, poteva essere esercitato *"al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (...)".*

Tanto premesso, alla prima domanda l'amministrazione risponde che le fatture relative ai pedaggi:

- del 2016 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, per poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione 2019
- del 2017 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2017, così da poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione 2018
- del 2018 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019.

Per quanto concerne poi la seconda domanda, l'Agenzia precisa che l'obbligo di fatturazione elettronica - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - riguarda anche le fatture emesse su richiesta dei clienti (come anche precisato nella **risposta n. 7/2019**). Pertanto, in generale, i concessionari autostradali devono emettere, su richiesta dei clienti, nei termini previsti, fatture elettroniche tramite Sdi, utilizzando una numerazione seriale distinta per separarle dalle altre fatture emesse (le somme indicate in tali fatture, infatti, hanno già partecipato alla liquidazione periodica Iva al momento dell'incasso dei corrispettivi e servono esclusivamente a consentire la detrazione dell'Iva ai committenti).

Poiché tali documenti non devono essere riportati nei registri Iva ma solo conservati nell'ordine progressivo della loro emissione, il consiglio dell'Agenzia è quello di annotarli in un apposito registro sezionale Iva, utile a una corretta tenuta della contabilità.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/emissione-fatture-interpello-loccasione-ripassare-termini>